

TI_GERICHTE 39.2000.2 vom 21. Dezember 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2000.2

FR: TI_GERICHTE 39.2000.2 du 21 décembre 1999

IT: TI_GERICHTE 39.2000.2 del 21 dicembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 29

LAF: " 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia. 2 Il regolamento disciplina i particolari. 3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata. 4 La riduzione o la soppressione interviene: a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione; b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante." In proposito l'art. 35 RegLAF precisa che: " 2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori. 3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato." Secondo l'art. 36 RegLAF inoltre " L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali." 2.3. Secondo l'art. 41 LAF: " Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno." Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all'art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54). In proposito il regolamento precisa che " Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare: a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario; b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari." Il 42 LAF: " Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi." 2.4. Per l'art. 44 LAF: " 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. 2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. 3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave." Secondo l'art. 47 LAF infine: " Per quanto concerne non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI." Secondo l'art. 76 RegLAF: " 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. 2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. 3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa." 2.5. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile in materia LAF in base al rinvio di cui all'art. 47 LAF, la richiesta è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E' infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). 2.6. Preliminarmente va rilevato che è incontestato che l'assicurata non ha notificato alla Cassa di essersi iscritta alla disoccupazione e di percepire da essa delle indennità da luglio 1999. L'interessata sostiene tuttavia di essere in buona fede, in quanto le indennità di disoccupazione non le sarebbero state versate, bensì trasmesse all'Ufficio del sostegno sociale, a tacitazione di prestazioni assistenziali versatele in precedenza. A proposito della buona fede la giurisprudenza, distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa, e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481). Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente, " nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui." Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3). 2.7 In concreto va rilevato che in virtù dell'art. 41 LAF e della disposizione del regolamento d'esecuzione, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale sui "cambiamenti rilevanti per il diritto" (consid. 2.3). Tenuto conto delle censure sollevate dall'assicurata (consid. 2.6) nel caso concreto va stabilito se, come sostiene l'interessata, le indennità a cui aveva diritto venivano versate direttamente all'Ufficio del sostegno. In tal caso non vi sarebbe stato, dal punto di vista dell'assicurata, alcun cambiamento rilevante per il diritto, in quanto la situazione finanziaria dell'interessata non si modificava. Dall'incarto della Cassa disoccupazione _____ emerge che l'assicurata, nel mese di luglio 1999, ha percepito indennità di disoccupazione di fr. 707.25

. Il 16 agosto l'Ufficio del sostegno sociale ha comunicato alla Cassa disoccupazione di tenere in sospeso il versamento delle indennità all'assicurata fintanto che non sarebbero state trasmesse le cessioni debitamente firmate da quest'ultima. A seguito della sottoscrizione della cessione del diritto alle indennità di disoccupazione la Cassa disoccupazione ha versato all'Ufficio del sostegno sociale le indennità di agosto e settembre 1999 pari a fr. 3'213.50. Dal canto suo l'Ufficio assistenza aveva anticipato fr. 3'100. Ha pertanto restituito all'interessata fr. 113.50. In data 21 settembre 1999 l'Ufficio assistenza ha poi comunicato alla Cassa disoccupazione di versare le indennità all'assicurata con effetto dal 1. novembre 1999 (indennità di ottobre; cfr. incarto dell'Ufficio del sostegno sociale e della Cassa disoccupazione _____ agli atti). Ciò è avvenuto con comunicazione del 28 ottobre 1999. 2.8 In virtù delle circostanze concrete e della giurisprudenza suesposta questa Corte deve concludere come segue. Poiché per i mesi di agosto e settembre le indennità di disoccupazione venivano versate direttamente all'Ufficio del sostegno sociale - a seguito dell'anticipo all'assicurata da parte di questo ufficio dell'importo di fr. 3'100 - quest'ultima poteva e doveva ritenere che questa modifica non era rilevante per il diritto all'assegno, in quanto il calcolo non sarebbe mutato. In simili condizioni per questo periodo l'assicurata non ha violato alcun obbligo di notifica né ha percepito a torto assegni integrativi. Per quanto riguarda agosto e settembre quindi il ricorso dev'essere accolto. Per quanto riguarda ottobre e novembre, invece, l'assicurata doveva sapere che da ottobre i soldi le sarebbero stati versati personalmente, in quanto l'8 ottobre 1999 l'Ufficio del sostegno sociale le ha restituito fr. 113.50 percepiti a torto. Essa doveva quindi rendersi conto che niente più era dovuto all'assistenza. In tali circostanze avrebbe dovuto notificare immediatamente il versamento delle indennità alla Cassa. Lo stesso vale per luglio in quanto le indennità le sono state versate personalmente. In simili circostanze per ottobre e novembre 1999 l'assicurata non può essere considerata di buona fede, in quanto nelle circostanze concrete tramite la mancata notifica del versamento delle indennità ha commesso una grave negligenza. Lo stesso vale per il mese di luglio. Per questo mese tuttavia l'importo da restituire va calcolato tenuto conto di indennità giornaliere di soli fr. 707.25 effettivamente percepiti dall'assicurata. Per i mesi di luglio, ottobre e novembre la decisione è confermata. L'assicurata non è in buona fede. Per quanto riguarda il mese di luglio l'importo da restituire va tuttavia adeguato alle prestazioni ricevute.